tazione in base alle disposizioni del Protocollo n. XII allegato all'Accordo concluso il 2 marzo 1960 fra i Rappresentanti degli Stati membri sulla parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G;

Considerando che in virtù di una decisione della Commissione (1) del 2 maggio 1961, il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo sono stati autorizzati ad applicare, fino al 31 dicembre 1961, un dazio ad valorem pari all'1,5 % sulle importazioni d'alluminio greggio (n. 76.01 A) provenienti da paesi terzi;

Considerando che un'autorizzazione a norma dell'articolo 26 può essere concessa soltanto per una durata limitata e che nel caso presente è opportuno limitarla al 1962 al fine di poter riesaminare se la concessione dell'autorizzazione è giustificata oltre il 31 dicembre 1962;

Considerando di conseguenza ammissibile che il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo vengono a trovarsi di fronte a difficoltà particolari;

Considerando che l'alluminio greggio (n. 76.01 A) rappresenta per il Regno del Belgio e per il Granducato del Lussemburgo una parte che non supera il 5 % del valore delle importazioni in provenienza da paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale sono disponibili i dati statistici e che le disposizioni dell'articolo 26 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea non sono state sinora applicate a favore del Regno del Belgio e del Granducato del Lussemburgo sulle loro importazioni del 1962;

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il ravvicinamento dei dazi della tariffa doganale del Regno del Belgio e del Granducato del Lussemburgo a quelli della tariffa doganale comune per l'alluminio greggio della voce n. 76.01 A potrà essere differito fino al 31 dicembre 1962, cosicchè un dazio ad valorem pari all'1,5 % sarà applicato alle importazioni di tale prodotto provenienti da paesi terzi.

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 1962.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo.

Bruxelles, 20 dicembre 1961.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa alla determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, dell'aliquota del prelievo di cui all'articolo 3 della decisione del 28 giugno 1960

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma;

Vista la decisione della Commissione del 28 giugno 1960 (2) «relativa alla circolazione delle merci per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti non assoggettati ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse» e in particolare gli articoli 3 e 7, secondo comma di detta decisione;

Vista la decisione della Commissione in data 5 dicembre 1960 (3) «relativa alla circolazione delle merci di competenza della Comunità Economica Europea, ottenute in uno Stato membro e nella fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti di paesi terzi di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che non siano stati assoggettati, in alcuno Stato membro né ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili,

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 42 del 24 giugno 1961.
(2) Cfr. *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 44 del 14 luglio 1960.
(3) Cfr. *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 4 del 20 gennaio 1961.

o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse» e in particolare l'articolo 2 di detta decisione;

Considerando che, tenuto conto della situazione risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 del Trattato che fissano il dazio di base e il ritmo delle riduzioni dei dazi doganali in vigore tra gli Stati membri nonchè dall'applicazione delle disposizioni della «decisione dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo d'attuazione degli obiettivi del Trattato», l'aliquota del prelievo previsto dall'articolo 3 della decisione del 28 giugno 1960 è stata fissata nella misura del 25 % per il periodo che scade il 31 dicembre 1961;

Considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 del Trattato, a decorrere dal 1° gennaio 1962 sarà operata tra gli Stati membri una nuova riduzione pari al 10 % dei dazi doganali in vigore al 1° gennaio 1957;

Considerando che occorre pertanto aumentare l'aliquota del prelievo a decorrere dalla stessa data, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, ultimo periodo, della decisione della Commissione del 28 giugno 1960;

Considerando che è opportuno mantenere un'aliquota unica di prelievo e che, nelle circostanze suesposte, è giustificato fissarla al 35 % a decorrere dal 1° gennaio 1962 e fino a quando un nuovo cambiamento della situazione ne richiederà la modifica;

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1962 e fino a una data che verrà stabilita in ulteriore decisione della Commissione, l'aliquota del prelievo di cui all'articolo 3 della decisione del 28 giugno 1960 è fissata nella misura del 35 %.

Articolo 2

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Bruxelles, 20 dicembre 1961.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa alla proroga, nei riguardi della pasta per fondente, della decisione della Commissione del 28 giugno 1961 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica Federale di Germania del pane e della pasta per fondente in provenienza da altri Stati membri (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 226;

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1960 con la quale si stabiliscono le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica Federale di Germania del pane e della pasta per fondente in provenienza da altri Stati membri;

Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1960 che proroga e modifica detta decisione del 27 luglio 1960;

Vista la decisione della Commissione del 28 giugno 1961 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione nella Repubblica Federale di Germania del pane e della pasta per fondente in provenienza da altri Stati membri;

Considerando che il Governo della Repubblica Federale di Germania ha chiesto, in data 6 dicembre 1961, la proroga e la modifica delle suddette decisioni della Commissione, specie per quanto concerne la pasta per fondente;

Considerando che l'origine delle difficoltà che hanno giustificato l'applicazione dell'articolo

(1) I testi francese, tedesco e olandese sono i soli facenti fede.